DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

che autorizza la Repubblica italiana ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di prodotti tessili della categoria 3 originari del Pakistan messi in libera pratica nella Comunità

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(88/42/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE [1], in particolare articoli articolo 1 e 2;

considerando che, ai sensi della decisione 87/433/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione;

considerando che l'Italia, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2955/87 della Commissione, del 1° ottobre 1987 [2], sottopone le importazioni dei prodotti tessili della categoria 3 originari del Pakistan a restrizione quantitative per il periodo 1987-1991;

considerando che, in data 7 dicembre 1987, il governo italiano ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria per prodotti tessili della categoria 3, originari del Pakistan, messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nella decisione 87/433/CEE, gli elementi addotti dal governo italiano a giustificazione della domanda;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e al rischio che si producano deviazioni di traffico;

considerando che da tale esame risulta che questo rischio sussiste; che in tali circostanze è opportuno avere una conoscenza completa delle importazioni intracomunitarie prevedibile per individuare eventuali evoluzioni pericolose;

considerando che di conseguenza conviene autorizzare la Repubblica italiana a sottoporre fino al 31 dicembre 1988 le importazioni in questione a misure di sorveglianza intracomunitaria preliminare;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a procedere fino al 31 dicembre 1988 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni dei prodotti tessili della categoria 3, originari del Pakistan, in conformità della decisione 87/433/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.
[2] GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 8.